

L'istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Una prima lettura.



Sommario: Introduzione. – Composizione: l'ACF come organismo arbitrale permanente. – Obbligatorietà dell'adesione all'ACF per gli intermediari finanziari. – L'ambito di operatività dell'ABF e altre questioni di procedura. Controversie di competenza dell'ACF. – Esperimento preventivo del reclamo all'intermediario finanziario. – La conclusione della procedura: un giudizio decisorio di natura non vincolante. – Il rapporto con altre procedure di risoluzione delle controversie.

Introduzione.

Con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (di seguito anche la “Delibera”), la Consob ha istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”) e ha adottato un Regolamento attuativo che ne disciplina la composizione e l'attività (“Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)”, o “Regolamento ACF”).

L'organismo, creato sulla scorta delle indicazioni fornite in sede europea¹, e con l'intento di creare un sistema simile a quello dell'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), si colloca nel contesto delle c.d. ADR (“*Alternative Dispute Resolution*”, o procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie) ed è destinato a sostituire l'attuale Camera di Conciliazione e Arbitrato a partire dalla data di avvio della sua operatività², che la Consob

¹ Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori), recepita in Italia dal Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n. 130.

² Art. 3, comma 2, della Delibera.

indica come successiva all'estate³, salva la conclusione dei procedimenti in corso⁴.

La normativa emanata dalla Consob delinea un organismo di carattere permanente, destinato a conoscere le controversie di importo inferiore ai 500.000 euro insorte tra intermediari finanziari ed investitori "privati", configurando come obbligo per gli intermediari l'adesione in via preventiva, e dunque la sottoposizione all'autorità dell'Arbitro, seppur mitigato da elementi quali la natura meramente reputazionale delle sanzioni, in quanto ricollegate alla mancata ottemperanza alle decisioni, o la natura residuale della giurisdizione arbitrale rispetto ad altre procedure di risoluzione della controversia, giudiziali o stragiudiziali, attivate da ciascuna delle parti.

In questa sede si intende analizzare la normativa emanata dalla Consob, al fine di comprendere il ruolo che l'ACF rivestirà nei rapporti tra investitori e intermediari finanziari, la portata e l'estensione della sua "giurisdizione" e la natura del relativo procedimento. Il commento ragionato alla Delibera e al Regolamento ACF sarà dunque condotto affrontando i temi della composizione dell'Arbitro, dell'obbligatorietà per gli intermediari di aderirvi, nonché dell'ambito soggettivo ed oggettivo dei suoi poteri di cognizione.

Composizione: l'ACF come organismo arbitrale permanente.

L'ACF si articolerà in un Collegio Decidente, composto da un Presidente e quattro membri, e in una Segreteria Tecnica. Il Presidente e due membri del Collegio saranno nominati direttamente dalla Consob, mentre la nomina dei restanti due membri avverrà, per un membro, a seguito di designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale e, per l'altro membro, a seguito di designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti⁵. La norma mira a garantire la rappresentanza delle parti interessate dalle procedure ACF, e prevede altresì che la carica di Presidente sia ricoperta per un periodo di cinque anni, e quella di membro del collegio per tre, in entrambi i casi essendovi possibilità di un solo rinnovo.

Tutti i membri del Collegio saranno scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità e dovranno appartenere ad una delle categorie professionali

³ [Http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/gjVSo44Lk1fl/content/nuovo-organismo-risoluzione-extragiudiziale-controversie/10194](http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/gjVSo44Lk1fl/content/nuovo-organismo-risoluzione-extragiudiziale-controversie/10194).

⁴ Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Delibera, le controversie ancora pendenti presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato al momento dell'avvio dell'operatività dell'ACF resteranno assoggettate alla previgente disciplina sino a loro conclusione.

⁵ Art. 5, Regolamento ACF.

indicate dall'art. 6 del Regolamento ACF⁶. Condizioni ostative alla nomina sono individuate nell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero nell'incapacità a esercitare uffici direttivi, la sottoposizione a misure di prevenzione antimafia e la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati indicati dall'art. 6, comma 3, lett. a), del Regolamento ACF⁷.

Ulteriori condizioni ostative mirano a garantire l'indipendenza dei componenti del Collegio dalla Consob e dagli interessi diretti di intermediari o investitori privati: in particolare, il Regolamento ACF sancisce che i membri non dovranno aver ricoperto alcun incarico presso gli intermediari o associazioni di categoria dei consumatori nei due anni precedenti alla nomina⁸, e che non potranno essere nominati i dipendenti in servizio della Consob che nei precedenti due anni siano stati preposti o assegnati a unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza dell'Arbitro⁹.

Com'è ovvio, il punto della futura composizione dell'ACF è il più delicato, poiché l'autorevolezza e il prestigio dei suoi membri costituiranno elementi fondamentali per il successo dell'iniziativa. Alla luce di questa considerazione, sono state sollevate critiche in relazione ai requisiti di professionalità indicati dal Regolamento ACF (ritenuti troppo 'laschi' in considerazione del forte grado di tecnicismo insito nella materia), nonché in ordine alla questione dell'indipendenza dei membri interni della Consob, ritenendosi che il requisito di non aver svolto funzioni sanzionatorie o di vigilanza nei due anni precedenti alla nomina potrebbe non essere idoneo ad assicurare una sufficiente garanzia di imparzialità¹⁰.

Obbligatorietà dell'adesione all'ACF per gli intermediari finanziari.

In contrasto con la natura facoltativa della procedura davanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, l'ACF si caratterizzerà per la sua natura obbligatoria. Infatti, gli intermediari sono tenuti ad aderire all'Arbitro entro due mesi dall'entrata in vigore del Regolamento ACF pubblicato, o, nel caso di consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria, dalla data di avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari¹¹.

⁶ Art. 5, comma 1, 2, 3, Regolamento ACF.

⁷ Art. 6, comma 3, Regolamento ACF.

⁸ Art. 5, comma 1, 2, 3, Regolamento ACF.

⁹ Art. 6, comma 2, Regolamento ACF.

¹⁰ Aldo Angelo Dolmetta e Ugo Malvagna, *Informativa sul nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie*, in <http://www.dirittobancario.it/news/alternative-dispute-resolution/informativa-sul-nuovo-arbitro-le-controversie-finanziarie>

¹¹ Art. 2, comma 4, della Delibera.

Ai fini dell'adesione obbligatoria, sarà necessaria una comunicazione scritta alla Consob, effettuata dalle Associazioni di categoria cui l'intermediario appartiene, o dall'intermediario stesso qualora esso non partecipi a tali Associazioni¹². È importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis del D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, la mancata adesione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 190, comma 1, TUF (da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato) nel caso di società ed enti, e di cui all'art. 190-ter TUF (da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro) nel caso di persone fisiche¹³.

In aggiunta all'obbligatoria adesione, gli intermediari avranno l'obbligo di fornire agli investitori, anche attraverso la documentazione contrattuale e il proprio sito web, informazioni circa le funzioni dell'Arbitro, precisando che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Inoltre, gli intermediari dovranno rendere disponibile sulla pagina iniziale del proprio sito web il collegamento ipertestuale al sito dell'Arbitro¹⁴.

La categoria degli intermediari assoggettati all'obbligatoria adesione è individuata dal Regolamento ACF stesso, e ricomprende, innanzitutto, i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lett. r), del TUF, ossia le Sim, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento: questi soggetti sono tenuti all'obbligatoria adesione all'ACF anche in relazione all'attività svolta per loro conto da parte di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31 del TUF¹⁵.

¹² Art. 3, comma 1 e 2, della Delibera.

¹³ Art. 2, comma 5-bis, D.Lgs. 179/2007 (come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130).

¹⁴ Art. 3, comma 4, lett. a) e c), Regolamento ACF.

¹⁵ Art. 31 TUF (Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) *“1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel*

Sono inoltre assoggettati all'adesione obbligatoria i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis¹⁶ e 18-ter¹⁷ del TUF; i gestori di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative di cui all'art. 50-quinquies del TUF¹⁸; le imprese di assicurazione, limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari relativi ad assicurazioni sulla durata della vita umana e ad assicurazioni di nuzialità e natalità, le cui prestazioni principali siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Infine, è assoggettata all'adesione obbligatoria la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta.

L'ambito di operatività dell'ABF e altre questioni di procedura. Controversie di competenza dell'ACF.

Una volta divenuto operativo, l'ACF avrà competenza a conoscere delle

territorio della Repubblica. 2. E' consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto”.

¹⁶ Art. 18-bis TUF (Consulenti finanziari autonomi): “1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ed iscritte nell'albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative”.

¹⁷ Art. 18-ter TUF (Società di consulenza finanziaria): “1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti”.

¹⁸ Art. 50-quinquies TUF (Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative): “1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative ed è iscritto nel registro di cui al comma 2”.

controversie insorte tra intermediari e investitori non professionali (diversi dalle controparti qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quater, lett. d), TUF e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF)¹⁹, che abbiano ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui essi sono tenuti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, ovvero sia nella prestazione di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

Restano escluse le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 Euro, nonché le controversie su danni di natura non patrimoniale o su danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario dei menzionati obblighi²⁰. Sono, invece, espressamente incluse le controversie transfrontaliere, ossia quelle che originano tra investitori e intermediari che risiedono in diversi Stati Membri dell'Unione Europea, e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013, ossia quelle concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra consumatori e professionisti residenti in uno Stato UE (incluse, ad esempio, le controversie che riguardano l'operato dei gestori di portali di *equity crowdfunding*)²¹.

Pertanto, ad una prima lettura, il Regolamento ACF attribuisce all'ACF una competenza di carattere generale, estesa ad ogni domanda avente titolo nella violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza: vi rientrano così le controversie in materia di responsabilità precontrattuale e contrattuale; gli illeciti civili; le azioni restitutorie²².

Restano, tuttavia, escluse dal novero delle controversie di competenza dell'ACF quelle insorte tra intermediari e clienti professionali. A tale riguardo, è stato rilevato che tale esclusione potrebbe rappresentare una forte restrizione dell'efficacia dell'organismo, sul presupposto che una controparte qualificata possa essere più titolata a portare ad emersione prassi d'impresa non legittime²³.

¹⁹ Art. 2, comma 1, lett. g), Regolamento ACF.

²⁰ Art. 4, comma 1, 2, 3, Regolamento ACF.

²¹ Art. 2, comma 1, Regolamento (UE) N. 524/2013 del 21 maggio 2013.

²² Aldo Angelo Dolmetta e Ugo Malvagna, *Informativa sul nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie*, in <http://www.dirittobancario.it/news/alternative-dispute-resolution/informativa-sul-nuovo-arbitro-le-controversie-finanziarie>.

²³ Aldo Angelo Dolmetta e Ugo Malvagna, *Informativa sul nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie*, in <http://www.dirittobancario.it/news/alternative-dispute-resolution/informativa-sul-nuovo-arbitro-le-controversie-finanziarie>.

Esperimento preventivo del reclamo all'intermediario finanziario.

Il ricorso all'ACF sarà gratuito²⁴, e potrà essere presentato esclusivamente dall'investitore: personalmente, tramite procuratore o tramite un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori²⁵. Esso dovrà contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della stessa, con le relative conclusioni²⁶.

Il ricorso, tuttavia, sarà d'ufficio dichiarato irricevibile qualora l'investitore non abbia previamente presentato reclamo all'intermediario²⁷. Tale condizione di ricevibilità consentirà all'intermediario di valutare l'opportunità di un'eventuale composizione della controversia in una fase anteriore alla procedura ACF. Il Regolamento ACF impone agli intermediari di valutare il reclamo dell'investitore alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro, e di fornire adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro nel caso in cui si ritenga di non accogliere, anche parzialmente, le doglianze del reclamante²⁸. Decorso sessanta giorni dalla presentazione del reclamo, e comunque entro un anno, l'investitore potrà adire direttamente l'ACF anche in assenza di risposta dell'intermediario²⁹.

Le concrete modalità di presentazione del ricorso e delle deduzioni e controdeduzioni delle parti saranno definite dall'Arbitro e rese note via web³⁰, presumibilmente entro la fine dell'estate 2016³¹. Comunque, i termini per la presentazione delle deduzioni sono ad oggi già stabiliti dal Regolamento ACF. In particolare, nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso da parte della Segreteria Tecnica dell'ACF, l'intermediario sarà tenuto a trasmettere le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso, per il tramite di una associazione di categoria ovvero di un procuratore. Il ricorrente potrà a sua volta presentare deduzioni integrative entro quindici giorni, ed ulteriori quindici giorni sono assegnati all'intermediario per eventuali repliche³².

²⁴ La gratuità del ricorso sarà garantita mediante istituzione presso il bilancio della Consob del "Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori" previsto dalla Legge 208/2015, art. 1, commi da 44 a 47. In merito, vedasi: Francesco Mazzini, *Un sistema di copertura gestito dalla Consob*, in *Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore*, Gennaio 2016, vol. 6, p. 82.

²⁵ Art. 10, comma 1, Regolamento ACF.

²⁶ Art. 12, comma 1, lett. a), Regolamento ACF.

²⁷ Art. 10, comma 2, Regolamento ACF.

²⁸ Art. 3, comma 4, lett. b), Regolamento ACF.

²⁹ Art. 10, comma 2, lett. b), e comma 3, Regolamento ACF.

³⁰ Art. 11, comma 1 e 4, Regolamento ACF.

³¹ Vedasi quanto affermato dalla stessa Consob: http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fl/content/nuovo-organismo-risoluzione-extragiudiziale-controversie/10194.

³² Art. 11, comma 4, 5, 6, Regolamento ACF.

Qualora il Collegio dell'ACF lo ritenga opportuno, ulteriori elementi informativi potranno essere richiesti ad entrambe le parti entro un termine perentorio non inferiore a sette giorni dalla formazione del fascicolo³³.

Il fascicolo, contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti e le comunicazioni dell'Arbitro, sarà formato e reso disponibile via web dalla Segreteria Tecnica dell'ACF³⁴. La Consob ha già palesato l'intenzione di predisporre una procedura interamente telematica, mantenendo, tuttavia, la possibilità di inviare i ricorsi in formato cartaceo per i primi due anni di operatività dell'ACF³⁵.

Allo stato attuale, nulla è indicato circa l'ipotesi della mancata partecipazione, da parte dell'intermediario, alla procedura arbitrale, per esempio nella forma di mancata collaborazione alla formazione del fascicolo. Tuttavia, è rilevante sottolineare che la partecipazione dell'intermediario alla procedura si configura, *de facto*, come quasi vincolante, poiché grava su costui l'onere di avere assolto gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori³⁶: pertanto, sarà esclusivo interesse dell'intermediario partecipare attivamente con controdeduzioni tali da contrastare le allegazioni dell'investitore.

La conclusione della procedura: un giudizio decisorio di natura non vincolante.

Secondo quanto indicato dalla stessa Consob, la procedura di fronte all'ACF sarà caratterizzata da natura decisoria, in analogia all'Arbitro bancario finanziario (ABF) della Banca d'Italia³⁷. Il Regolamento ACF appena emanato delinea, infatti, una procedura in cui la soluzione della lite avverrà attraverso pronuncia motivata adottata dall'ACF nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo³⁸, applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale

³³ Art. 11, comma 8, Regolamento ACF.

³⁴ Art. 11, comma 7, Regolamento ACF.

³⁵ http://www.consob.it/web/consob/home/-/asset_publisher/xMXdfdeSuZFj/content/nuovo-organismo-risoluzione-extragiudiziale-controversie/10194.

³⁶ Art. 15, comma 2, Regolamento ACF.

³⁷ http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fI/content/nuovo-organismo-risoluzione-extragiudiziale-controversie/10194.

³⁸ Art. 14, comma 1, Regolamento ACF. Il termine di novanta giorni fa salve proroghe che risultino necessarie “quando lo richieda la particolare complessità o novità delle questioni trattate” oppure “quando ne fanno richiesta entrambe le parti, anche al fine di tentare la conciliazione della controversia”.

emanati dalla Consob e dall'AESFEM³⁹, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, nonché dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce⁴⁰.

Similmente a quanto già avviene con l'ABF, i procedimenti di composizione della controversia svoltisi presso l'ACF non culmineranno, però, in una decisione giuridicamente vincolante: entrambe le parti resteranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria⁴¹, e, se l'intermediario non adempie a quanto sancito dall'ACF entro il termine indicato nel provvedimento stesso o nel termine residuale di trenta giorni⁴², l'unica sanzione prevista è quella di natura reputazionale, rappresentata dalla pubblicazione della notizia di inadempimento sul sito web dell'Arbitro nonché, a cura e spese dell'intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario per una durata di sei mesi⁴³. A tale sanzione l'intermediario potrà reagire avviando un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti alla base del ricorso o il suo esito, del quale può richiedere sia data pubblicità sul sito web dell'ACF⁴⁴.

Il Regolamento ACF non individua un contenuto predeterminato per le decisioni assunte dall'ACF, che potranno quindi essere di accertamento mero o di condanna (al pagamento di somme, alla consegna di documenti, alla cessazione di condotte...) purché, rispetto alle sole pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro, nel rispetto del limite per valore di 500.000 euro⁴⁵.

Il rapporto con altre procedure di risoluzione delle controversie.

Secondo il Regolamento ACF, la procedura arbitrale avviata dall'investitore privato nei confronti dell'intermediario non dovrebbe porsi in conflitto con altre procedure di risoluzione della controversia, giudiziali o stragiudiziali.

Infatti, il ricorso all'ACF non sarà considerato ricevibile se sui medesimi fatti saranno pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle

³⁹ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, creata con Regolamento (UE) n. 1095/2010.

⁴⁰ Art. 15, comma 1, Regolamento ACF.

⁴¹ http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fl/content/nuovo-organismo-risoluzione-extragiudiziale-controversie/10194.

⁴² Art. 15, comma 3, Regolamento ACF.

⁴³ Art. 16, comma 3, Regolamento ACF.

⁴⁴ Art. 16, comma 4, Regolamento ACF.

⁴⁵ Aldo Angelo Dolmetta e Ugo Malvagna, *Informativa sul nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie*, in <http://www.dirittobancario.it/news/alternative-dispute-resolution/informativa-sul-nuovo-arbitro-le-controversie-finanziarie>.

controversie, che potranno anche essere state avviate su iniziativa dell'intermediario cui l'investitore ha aderito⁴⁶. In tale circostanza, l'irricevibilità sarà dichiarata d'ufficio dal Collegio o dal suo Presidente⁴⁷. Similmente, un procedimento già avviato presso l'ACF sarà dichiarato, d'ufficio, interrotto qualora, successivamente alla sua introduzione, sia avviata un'altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie: tuttavia, se la procedura alternativa non definisce la controversia, il procedimento presso l'ACF potrà essere riassunto dal ricorrente-investitore entro dodici mesi dalla dichiarazione di interruzione⁴⁸. Infine, il procedimento sarà dichiarato estinto d'ufficio quando sui medesimi fatti oggetto del ricorso vengano avviati procedimenti giurisdizionali o procedimenti arbitrali, purché non risulti la dichiarazione di improcedibilità e l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010⁴⁹.

Le citate disposizioni hanno, ad una prima lettura, sollevato profili di perplessità, derivanti dalla vicinanza della materia finanziaria rispetto a quella bancaria e assicurativa, vicinanza che si ritiene possa portare ad un rischio di conflitti e incertezze sul perimetro delle attribuzioni di ABF e ACF⁵⁰. Sul punto, il Regolamento ACF prevede che l'ACF promuova forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze: è pertanto possibile che i menzionati profili di perplessità vengano affrontati in sede di attuazione del nuovo organismo⁵¹.

⁴⁶ Art. 10, comma 2, lett. a), Regolamento ACF.

⁴⁷ Art. 12, comma 1, Regolamento ACF.

⁴⁸ Art. 13, comma 1, Regolamento ACF.

⁴⁹ Art. 13, comma 3, lett. a), Regolamento ACF.

⁵⁰ Aldo Angelo Dolmetta e Ugo Malvagna, *Informativa sul nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie*, in <http://www.dirittobancario.it/news/alternative-dispute-resolution/informativa-sul-nuovo-arbitro-le-controversie-finanziarie>.

⁵¹ Art. 4, comma 4, Regolamento ACF.